



REGIONE DEL VENETO
PROVINCIA DI VENEZIA

PIANO DELLE ACQUE

COMMITTENTE:



COMUNE DI PIANIGA
Piazza San Martino, 1 – 30030 Pianiga (VE)
Tel. 041 5196211 – Fax 041469460

DATA SETTEMBRE 2010	TITOLO: Relazione sulla gestione	CODICE COMMESSA			
		10		P	027
		CODICE FILE			
		10	027	RE	002P
		ALLEGATO 2			

PROGETTAZIONE :



via Dall'Armi, 27/3
I-30027 S. Donà di Piave (VE)
Web: www.ingegneria2p.it
Tel. +39.0421.307.700 – Fax +39.0421.307.716
Dott. Ing. Raffaele Picci
Dott. Ing. Giovanni Carretta

			ING. CARRETTA	ING. CARRETTA
REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	REDIGE	VERIFICA

REGIONE DEL VENETO
PROVINCIA DI VENEZIA

COMUNE DI PIANIGA

PIANO DELLE ACQUE COMUNALE

RELAZIONE SULLA GESTIONE

INDICE

ARTICOLO 1 - PRINCIPI	2
ARTICOLO 2 - DEFLUSSO DELLE ACQUE - DEFINIZIONI.....	2
ARTICOLO 3 – DISTANZE DELLE PIANTE DAI FOSSI.....	2
ARTICOLO 4 - DIVIETI E PERMESSI.....	3
ARTICOLO 5 - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO	3
ARTICOLO 6 - FASCE DI RISPETTO.....	4
ARTICOLO 7 – TOMBINAMENTI.....	4
ARTICOLO 8 - INSUFFICIENZA DI FOSSATI.....	6
ARTICOLO 9 - TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO	6
ARTICOLO 10 - SANZIONI.....	7

ARTICOLO 1 - PRINCIPI

La rete idrografica superficiale e la vegetazione arborea ed arbustiva rivestono grande importanza per l'ambiente naturale del comune.

Per tutelare maggiormente il territorio nel quale la nostra comunità vive ed opera, vengono stabilite le norme seguenti, affinché possa esserne garantita adeguata protezione e razionale gestione, anche per assicurarne l'esistenza per le nostre future generazioni.

Il presente regolamento definisce gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia dei fossati non in manutenzione ad enti pubblici.

ARTICOLO 2 - DEFLUSSO DELLE ACQUE - DEFINIZIONI

La finalità delle norme contenute nel presente Regolamento è anche quella di assicurare un costante e regolare deflusso delle acque ed evitare danni all'ambiente, alle persone, ed al patrimonio edilizio edificato.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, con i termini fossi e canali si intendono tutti i corsi d'acqua e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione della raccolta e del deflusso delle acque, anche se asciutte per buona parte dell'anno.

ARTICOLO 3 – DISTANZE DELLE PIANTE DAI FOSSI

Per la messa a dimora degli alberi ad alto fusto o medio fusto è necessario l'arretramento di almeno 60 cm dalla linea superiore del ciglio del fosso.

Per i fossati principali privati oggetto degli interventi di straordinaria manutenzione definiti nel presente Piano dovrà essere garantito il passaggio dei mezzi di gestione per la pulizia degli stessi. In particolare le alberature dovranno essere previste da un solo lato del canale o intervallate in modo da mantenere sempre l'accessibilità alle rive.

Per le alberature e siepi esistenti o che per conseguenza di allargamenti d'alveo risultassero a distanze minori di 1 m dal ciglio, per fossati non principali, sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio alla funzionalità idraulica e qualora risultino stabili. A maturità raggiunta o deperimento le alberature non potranno essere sostituite se non alle distanze regolamentari.

Nessuna alberatura potrà essere messa a dimora a meno di 4 m dal ciglio di fossi consortili.

Per ciglio si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano di campagna.

ARTICOLO 4 - DIVIETI E PERMESSI

E' vietato altresì realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque o ingombrare col getto o caduta di materie legnose, pietre, erbe, rami ed altri materiali i fossi ed i canali; è inoltre vietato gettare o depositare nei corsi d'acqua rifiuti di qualsiasi genere.

E' vietato immettere scarichi di acque non piovane nei fossati, se non previa regolare autorizzazione.

E' possibile eseguire sbarramenti su affossature private minori necessari ai fini irrigui di soccorso, purchè comunicati preventivamente per iscritto al competente ufficio comunale.

Gli sbarramenti dovranno:

- Evitare di bloccare completamente il deflusso verso valle e siano tali da permettere all'acqua di stramazzare, garantendo un minimo deflusso
- Essere mantenuti per il tempo strettamente necessario alla irrigazione di soccorso
- Essere rimossi da chi li ha posizionati al termine dell'intervento irriguo
- Essere rimossi in caso di avversità atmosferiche.

Sono vietati sbarramenti irrigui sui fossati di primaria importanza, identificati nel Piano delle Acque come affossature oggetto di interventi di riqualifica strutturale.

Per quanto concerne i corsi di Acqua Pubblica, qualsiasi intervento di movimento terra, piantumazione o edificazione nella fascia compresa tra 0 e 10 metri dal ciglio superiore dei canali non muniti di argini, o dal piede esterno dei canali arginati, dovrà preventivamente essere autorizzato dal Consorzio di Bonifica competente, il quale rilascerà regolare Licenza o Concessione idraulica a titolo di precario.

ARTICOLO 5 - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO

I fossati privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti, ognuno per il suo tratto di competenza. Ad essi spetta l'obbligo della pulizia, espurgo e manutenzione ordinaria di detti fossati.

In particolare i proprietari frontisti dovranno:

- tagliare le erbe sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali nel lato del fondo almeno due volte all'anno (aprile-settembre)

- tenere pulite le luci dei ponti e dei tombinamenti per la lunghezza delle proprietà
- mantenere espurgate le chiaviche e le paratoie
- rimuovere prontamente alberi, tronchi e rami di proprietà che dovessero cadere nel fosso per qualunque causa
- rimuovere alberi ed arbusti ammalo rati o pericolanti
- aprire nuovi fossi in proprietà per il regolare deflusso delle acque e rizezionare, allargandoli quelli esistenti interni ai fondi, palesemente insufficienti come invaso
- tagliare i rami e le siepi poste nei propri fondi e limitrofi ai canali
- eseguire l'immediata aratura dopo la trinciatura degli stocchi del mais al fine di evitare che le canne sminuzzate possano essere trasportate nei canali provocandone intasamenti
- spurgare periodicamente i fossati, mantenendo costante la quota di fondo e la capacità di invaso (o aumentando la stessa), mantenendo sempre il fondo della canalizzazione alla quota di scorrimento inferiore degli attraversamenti.

ARTICOLO 6 - FASCE DI RISPETTO

Nei fondi confinanti con fossi, canali, e/o strade (pubbliche o private serventi più abitazioni), dovranno essere costituite delle fasce di rispetto non soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. Tale fascia dovranno essere mantenute inerbite e sfalciate periodicamente (almeno 2 volte all'anno).

Tali fasce dovranno essere pari a:

- a) 4 metri dal ciglio dei canali consortili e dai fossi di primaria importanza oggetto di interventi strutturali di cui al presente piano delle acque
- b) 2 metri dal ciglio dei fossi pubblici, delle strade pubbliche e dei fossi privati di rilevante importanza (capifosso);
- c) 1 metro dal ciglio dei fossi privati (escluso quelli citati al punto b) e delle strade private.

Le fasce di rispetto indicate ai punti b) e c) dovranno essere coperte con manto erboso permanente o piantumate con alberi ed arbusti rispettando le distanze previste all'articolo 3.

ARTICOLO 7 – TOMBINAMENTI

Il tombinamento dei fossati, il riempimento degli scolli, e la chiusura delle scoline stradali sono interventi da evitare in quanto diminuiscono la funzionalità del sistema idrografico superficiale,

con diminuzione della capacità di invaso e della capacità depurativa dei corsi d'acqua a cielo libero.

L'amministrazione comunale provvede, in collaborazione con gli enti territoriali competenti, a promuovere interventi di miglioramento della rete idrografica superficiale approvando progetti di lavori di riapertura di vecchi corsi d'acqua, ovvero provvedendo alla realizzazione di nuovi canali di sgrondo a servizio di ambiti territoriali a conclamato rischio di esondazione.

1. Le tombinature sono di norma vietate. Possono essere concesse per l'accesso ai fondi o alle abitazioni solo nei casi di documentate esigenze (frazionamenti, cessioni di proprietà ecc.), per una lunghezza massima di m 6; le tombinature sono concesse per la realizzazione di un unico nuovo accesso carraio all'interno di una stessa proprietà.
2. L'esecuzione delle tombinature deve essere realizzata con tubazioni in calcestruzzo con giunto a bicchiere di diametro non inferiore a cm 100, o con altre strutture atte a garantire il regolare deflusso delle acque. Le dimensioni della sezione di progetto dovranno essere giustificate da una relazione idraulica, basata sugli elementi progettuali adottati nel presente piano (curve di precipitazioni come da studi del Commissario con Tr 50 anni, limitazione delle perdite di carico a 5 cm). I lavori sono comunque subordinati all'autorizzazione del Comune e al parere idraulico del Consorzio di Bonifica, e, ove dovuto, previa autorizzazione del proprietario della strada, se diverso dal Comune.
3. La richiesta di autorizzazione va inoltrata al Comune e deve essere accompagnata dai seguenti documenti redatti da tecnico abilitato con comprovata esperienza nel settore:
 - relazione tecnica illustrativa;
 - inquadramento territoriale (estratto di mappa catastale, estratto del PRG);
 - rilievo dello stato di fatto: elaborati grafici in sezione e pianta con quote e pendenze;
 - documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - stato di progetto;
 - relazione idraulica.
4. L'accertamento di tombinature in assenza di autorizzazione comunale sono soggette alle sanzioni contemplate nel Regolamento Edilizio Comunale e dalle disposizioni regionali in materia edilizia.
5. Le tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai dovranno essere mantenute e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari anche se insistono su affossature pubbliche.

ARTICOLO 8 - INSUFFICIENZA DI FOSSATI

I fossi privati il cui invaso risulti insufficiente a contenere l'acqua che in essi si riversa, in base agli studi del presente Piano delle Acque o in base a segnalazioni pervenute da almeno un cittadino interessato, dovranno essere risezionati.

Se l'insufficienza è dovuta a negligenze da parte dei proprietari, ovvero a violazioni delle norme dei precedenti articoli, il risezionamento dovrà avvenire a cura e spese degli stessi proprietari. In caso di inadempienza il Comune provvederà ad assegnare un termine entro il quale gli obbligati dovranno provvedere, scaduto il quale senza che gli stessi abbiano ottemperato, provvederà ad eseguire i lavori direttamente rimettendo le spese ai soggetti inadempienti, fermo restando le sanzioni per la violazione accertata.

Per i fossi posti lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento, sfalcio dell'erba, ecc.) in sintonia con i Consorzi di Bonifica viste le competenze stabilite dalla L.R. n. 3/76 e successive modifiche, e la delega alla programmazione degli stessi con le modalità di intervento concordate.

Il Comune, ovvero il Consorzio di bonifica, procederà all'esecuzione dei lavori dandone preventiva informazione ai proprietari frontisti.

Qualora taluno dei proprietari opponesse il proprio diniego all'esecuzione dei lavori, il Comune invocherà l'intervento diretto del Consorzio su tutto il tratto interessato dai lavori; il Consorzio agirà ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 23 della L.R. n. 3/76 e successive modifiche.

Per i canali e i fossi lungo le strade pubbliche di enti diversi dal Comune, gli enti pubblici interessati dovranno assicurare gli interventi descritti nei commi precedenti, dando priorità, nell'ambito del Comune, a quelli segnalati dall'Amministrazione Comunale come più urgenti.

ARTICOLO 9 - TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO

Il patrimonio floristico esistente concorre a costituire l'irripetibile patrimonio storico ed ambientale e come tale è da tutelare e mantenere in buono stato di conservazione valutando al contempo sia la tipologia delle piante, sia la loro collocazione nel territorio.

Ogni modifica al sistema idrografico ed ogni abbattimento di piante sarà sottoposto al controllo del comune, secondo le indicazioni contenute nel presente regolamento.

Sono fatte salve le specifiche indicazioni di legge e regolamenti che tutelano le piante vincolate dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, le alberature stradali, i parchi, previa autorizzazione del Servizio Forestale Regionale, e/o per cause legate a fitopatologie.

Vengono escluse da vincoli di abbattimento e potatura le piante in coltura e le siepi campestri nelle zone agricole o quelle coltivate in sintonia con i Regolamenti Comunitari, eccezion fatta per le piante del genere platano e rientranti nel principio di sospetta malattia, di cui al D.M del 17/04/98 inerente la lotta obbligatoria contro il cancro colorato.

In linea generale sono vietati gli abbattimenti di alberi.

La rimozione di alberi è consentita solo nei casi di:

- Necessità di ampliamento dei fossati per adeguamento degli stessi con incremento dell'invaso disponibile e della capacità di portata
- Impedimento od ostacolo al deflusso delle acque
- Impedimento alle regolari operazioni di gestione e manutenzione dei corsi d'acqua.

Le tipologie vegetate tagliate devono essere ripristinate nella stessa quantità e qualità per salvaguardare il patrimonio floristico locale, rispettando le prescrizioni di cui all'art. 2.

Sull'intero territorio del Comune è fatto divieto a chiunque di eseguire l'abbattimento, la potatura di rilievo o la capitozzatura delle piante ad alto fusto private, siano esse vive o morte, senza la preventiva comunicazione al comune.

ARTICOLO 10 - SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato o non sia comunque punito in forza di disposizioni speciali, la violazione delle norme contenute nel presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 1.000,00: l'applicazione delle sanzioni può essere effettuata dall'ufficio tecnico comunale, dalla Polizia Municipale, e dai Consorzi di Bonifica ai sensi del R.D. n. 368/1904 e del Regolamento di Polizia idraulica sulle acque pubbliche di cui alla D.G.R. n. 2244 del 31 ottobre 1989 e successive modifiche. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il comune può ordinare l'esecuzione dei lavori non eseguiti nonché il ripristino delle opere e disporre l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati. L'esecuzione dei lavori di ripristino non sostituisce l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.